|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | **OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA** PREDLOG  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  *Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8*  *6310 Izola – Isola*  *Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110*  *E-mail:* [*posta.oizola@izola.si*](mailto:posta.oizola@izola.si)  *Web:* [*http://www.izola.si/*](http://www.izola.si/) |

Prot. n.: 3502-201/2017

Data: 13. 10. 2017

In virtù dell'articolo 9 della Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta Ufficiale della RS n. 123/06), degli articoli 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali, testo unico ufficiale (Sigla: ZLS-UPB2, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [29/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376) – testo unico ufficiale, [21/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786), [111/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126), [74/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062) – Sentenza della CC, [92/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705) – Sentenza della CC, [32/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364) e [15/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740) – Sentenza della CC) , degli articoli 1 e 2 della Legge sui provvedimenti per il bilanciamento della finanza pubblica dei comuni – Sigla: ZUUJFO (Gazzetta Ufficiale della RS n. 14/15) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

D E L I B E R A

1

Si accoglie la proposta del Decreto sulla tassa di pubblicizzazione della vendita di prodotti e servizi nel comune di Isola alla sua seconda lettura.

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

I l S i n d a c o

mag. Igor KOLENC

Si allega:

- Decreto sulla tassa di pubblicizzazione della vendita di prodotti e servizi nel comune di Isola

Si recapita a:

1) membri del CC,

2) Sindaco,

3) atti.

|  |
| --- |
| In virtù dell'articolo 9 della Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta Ufficiale della RS n. 123/06), degli articoli 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali, testo unico ufficiale (Sigla: ZLS-TUU2, Gazzetta Ufficiale della RS n. 94/07, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni – testo unico ufficiale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 29/11 – testo unico ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della CC, 32/16 e 15/17 – Sentenza della CC), degli articoli 1 e 2 della Legge sui provvedimenti per bilanciare la finanza pubblica dei comuni – Sigla: ZUUJFO (Gazzetta Ufficiale della RS n. 14/15) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il |
|  |
| **D E C R E T O** |
| **sulla tassa per la pubblicizzazione della vendita di prodotti e servizi nel comune di Isola** |
|  |
| **I DISPOSIZIONI GENERALI** |
|  |
| **Articolo 1** |
| **Oggetto del decreto**  Il presente decreto determina gli obblighi di pagamento della tassa (nel testo a seguire: tassa) per la pubblicizzazione della vendita di prodotti e servizi (nel testo a seguire: pubblicizzazione) nel territorio del comune di Isola (nel testo a seguire: comune), che non sono regolati dal Decreto sull'affissione di manifesti e la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 4/98, 6/99, 18/03), le aree soggette alla riscossione della tassa, il tipo e l'ammontare della tassa, i contribuenti e il procedimento di riscossione, commisurazione e pagamento della tassa di pubblicizzazione.  Le entrate a titolo di tasse comunali rappresentano fonte di finanziamento del comune. |
| **Articolo 2**  **Aree soggette alla riscossione della tassa**  La tassa di pubblicizzazione viene riscossa nell'intero territorio del comune di Isola; il territorio del comune di Isola si divide in tre zone:   * Zona A, centro storico; comprende il centro storico del comune di Isola, delimitato a sud dalla Strada France Prešeren e la strada per Belvedere; il quoziente per la commisurazione della tassa è 1,35 * Zona B; comprende la zona industriale, Livade, Jagodje, a nord è delimitata dalla Strada France Prešeren, a sud dalla strada costiera; il quoziente per la commisurazione della tassa è 1,00 * Zona C; comprende la parte rimanente del comune di Isola che non è compreso nelle zone di cui ai precedenti due alinea; il quoziente per la commisurazione della tassa è 0,9.   La delimitazione esatta delle zone di cui al comma precedente è rappresentato nell'allegato grafico, parte integrante del presente decreto.  Nel caso in cui l'oggetto tassabile si trovi sulla strada che divide una zona dall'altra, si applica per la riscossione della tassa il quoziente superiore. L'area di riscossione si estende 10 m in ciascuna parte delle strade di divisione. |
| **Articolo 3** |
| **Obbligo di tassa** |
| L'obbligo di tassa secondo il presente decreto insorge nel caso di pubblicizzazione su:  1 superfici pubbliche di proprietà del comune, quali strade e vie pubbliche, piazze, mercati, campi gioco, parcheggi, cimiteri, parchi, aiuole, superfici di ricreazione pubbliche e simile,  2 infrastrutture e arredo urbano dei servizi pubblici comunali,  3 edifici e terreni di proprietà del comune, e  4 per altre questioni, se così stabilito dalla legge.  L'obbligo di corresponsione della tassa insorge anche se l'oggetto tassabile pende o sporge sopra la superficie di cui al comma precedente. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Articolo 4**  **Oggetto tassabile**  In base al presente decreto rappresenta oggetto tassabile qualsiasi forma di pubblicizzazione della vendita di prodotti e servizi, ma soprattutto: cartelli pubblicitari, insegne segnaletiche, pannelli pubblicitari, cartelloni, manifesti giganti, insegne luminose autonome, scritte con sequenza programmatica, scritte luminose, scritte luminose autonome, strutture per la pubblicizzazione, pilastri pubblicitari, pannelli pubblicitari mobili, bandiere pubblicitarie, scritte pubblicitarie su tende, striscioni, pubblicizzazione con veicoli e simile.  Gli oggetti tassabili a seconda della tariffa di tassa, parte integrante del presente decreto (nel testo a seguire: tariffa) sono suddivisi in:   1. pubblicizzazione su cartelli, pannelli, cartelloni e simile (nel testo a seguire: cartello), 2. strutture destinate alla pubblicizzazione (nel testo a seguire: strutture pubblicitarie), 3. pubblicizzazione mobile.   Il cartello non deve superare i 12 m2 di superficie da un lato. Per la pubblicizzazione su cartelli si applica la tariffa relativa alle dimensioni della pubblicità, e cioè fino a 4 m2 della superficie totale su entrambi i lati destinati alla pubblicizzazione. Al di sopra di tali dimensioni si applica la tariffa forfettaria per i cartelli delle maggiori dimensioni ammesse.  La struttura pubblicitaria non deve superare i 10 m2 di superficie da un lato. Per la pubblicizzazione su strutture pubblicitarie si applica la tariffa relativa alle dimensioni della pubblicità, e cioè fino a 4 m2 della superficie totale su tutti i lati destinati alla pubblicizzazione. Al di sopra di tali dimensioni si applica la tariffa forfettaria per i cartelli delle maggiori dimensioni ammesse.  Si considerano pubblicizzazione luminosa secondo il presente decreto la pubblicizzazione con effetti luminosi che non rappresentano l'illuminazione del cartello o della strutture pubblicitaria, la pubblicizzazione sonora e tutte le forme di pubblicizzazione con mezzi mobili, quali veicoli e rimorchi, anche se parcheggiati o fermi. Per la pubblicizzazione mobile si applica la tassa forfettaria giornaliera.  Non si richiede il pagamento della tassa se stabilito in diverso modo dalla legge o se risulta prescritto ovv. stabilito nel contratto altro tip odi pagamento. |
|  |
| **Articolo 5** |
| **Contribuenti** |
| Sono contribuenti della tassa comunale per la pubblicizzazione le persone giuridiche, le associazioni, gli imprenditori autonomi, i soggetti che svolgono l'attività in modo autonomo o altre forme di soggetti commerciali e le persone fisiche che utilizzano o collocano oggetti tassabili e svolgono servizi per i quali il presente decreto prescrive la tassa (nel testo a seguire: contribuenti).  Se non fosse possibile constatare l'utente, si considera contribuente il proprietario dell'oggetto tassabile o il proprietario dello stabile o del terreno o della singola parte dello stabile (appartamento o locale commerciale) di ubicazione dell'oggetto tassabile. |
|  |
|  |
|  |
| **Articolo 6** |
| **Denuncia e collocazione dell'oggetto tassabile** |
| Prima di collocare ovv. utilizzare l'oggetto tassabile, i contribuenti sono tenuti ad acquisire il nulla osta del competente organo comunale, che gestisce le superfici pubbliche, nonché i rimanenti nulla osta ovv. consensi in conformità alle disposizioni del presente decreto e delle altre disposizioni comunali e nazionali. |
|  |
| **Articolo 7** |
| Il contribuente è tenuto a registrare l’esigibilità della tassa ovv. la collocazione dell'oggetto tassabile al competente organo comunale almeno 8 giorni prima della collocazione. L'obbligo di tassa si manifesta il giorno di collocazione dell'oggetto tassabile.  Il contribuente è tenuto a informare il competente organo comunale di qualsiasi modifica dell'oggetto tassabile o dell'esecuzione di servizi ovv. modifica del contribuente nel termine di 8 giorni dalla modifica. |
|  |
|  |
| **Articolo 8** |
| La denuncia dell'obbligo di tassa deve contenere: i dati sul contribuente (nome e cognome ovv. denominazione, indirizzo ovv. sede della ditta, codice fiscale e soggetto responsabile), il periodo e il luogo di utilizzo ovv. collocazione dell'oggetto tassabile e descrizione dell'oggetto tassabile (superficie, numero, unilaterale-bilaterale e simile). Il contribuente deve altresì proporre la durata dell'utilizzo della superficie e specificare altre condizioni, necessarie al rilascio del nulla osta e alla determinazione dell’ammontare dell'obbligo di tassa. |
|  |
| **Articolo 9** |
| **Decorrenza e cessazione dell'obbligo di tassa** |
| L'obbligo di tassa decorre dall'inizio di utilizzo o della collocazione dell'oggetto tassabile sulle superfici e cessa il giorno della sua eliminazione. |
| Nel caso l'obbligo di tassa sia determinato in somma annuale, l'obbligo di tassa decorre dal giorno di collocazione dell'oggetto tassabile e cessa con lo scadere del mese, nel quale il contribuente ha informato per iscritto l'amministrazione comunale sull'eliminazione dell'oggetto tassabile ovv. sulla cessazione del suo utilizzo o il giorno dell'eliminazione coatta di tale oggetto.  Nel caso l'obbligo di tassa sia determinato in somma giornaliera, l'obbligo di tassa decorre dal giorno di collocazione dell'oggetto tassabile o di inizio del suo utilizzo e cessa con lo scadere dell'ultimo giorno di utilizzo dell'oggetto tassabile.  Nel caso il contribuente non abbia registrato l'oggetto tassabile, l'obbligo di tassa decorre dal giorno di collocazione o utilizzo di tale oggetto.  Il fatto che il contribuente non abbia potuto utilizzare temporaneamente l'oggetto tassabile, non influisce sull'obbligo di tassa. |
|  |
| **Articolo 10** |
| **Ammontare della tassa comunale** |
| In virtù degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto l'ammontare della tassa si stabilisce constatando le dimensioni complessive del cartello o della struttura pubblicitaria. Se la stessa supera i 4 m2 si applica il valore forfettario a seconda della tariffa di tassa per il singolo lato del cartello o della struttura pubblicitaria. Se le dimensioni complessive non superano i 4 m2, la tassa si stabilisce per il singolo lato. Se la superficie del singolo lato con supera 1 m2, la tassa si stabilisce a seconda della tariffa per 1 m2. Se un lato supera 1 m2, la tassa si stabilisce sommando alla somma per 1 m2 ogni successivo m2 a seconda della tariffa, fino alla superficie complessiva di un lato.  L'ammontare complessivo si moltiplica con il quoziente della zona dell'oggetto tassabile.  Con apposita delibera il sindaco, di regola una volta all'anno, armonizza la tariffa di tassa con l'aumento dei prezzi di consumo; l'organo nazionale competente alle statistiche pubblica tale delibera. |
|  |
| **Articolo 11** |
| **Nulla osta, riscossione e pagamento della tassa comunale** |
| Il competente organo comunale rilascia al contribuente in conformità alla denuncia dell'obbligo di tassa di cui all'articolo 8 del presente decreto la delibera, in cui permette l'utilizzo dell'oggetto tassabile e riscuote la tassa comunale. |
| Nel caso in cui il contribuente non denunci l'obbligo di tassa, denunci dati non veritieri ovv. non comunichi al competente ufficio comunale le modifiche che influiscono sulla commisurazione della tassa, il competente ufficio commisura la tassa ex officio con decisione amministrativa e secondo i dati constatati autonomamente ovv. dall'organo di ispezione comunale, che controlla l'applicazione del presente decreto. Nel caso specifico il contribuente è tenuto a corrispondere la tassa comunale per l'oggetto tassabile; la tassa viene commisurata per l'intero anno di utilizzo dell'oggetto tassabile, in conformità al presente decreto e moltiplicata con il quoziente 1,5. Il contribuente deve altresì pagare la multa. Il contribuente corrisponde la tassa comunale per un periodo di tempo determinato (un anno, un mese o un giorno) in anticipo ovv. come stabilito nella decisione amministrativa. |
|  |
| Nel caso la tassa sia determinata in una somma unica o giornaliera, il contribuente deve corrispondere la tassa prescritta prima della collocazione dell'oggetto tassabile ovv. prima dell'inizio dell'utilizzo dello stesso.  Se il contribuente non corrisponde la tassa nel termine prescritto, si procede all'esecuzione coatta. |
|  |
|  |
| **Articolo 12** |
| **Esenzione dal pagamento della tassa** |
| Non sono soggetti tenuti a corrispondere la tassa comunale per la pubblicizzazione gli organi comunali, le aziende pubbliche e gli enti pubblici, cui fondatore o cofondatore è il Comune, come anche le associazioni con sede nel comune, ma esclusivamente per l'attuazione della propria attività.  Non si corrisponde la tassa comunale neanche per la pubblicazione dei dati di base sull'attività del contribuente, e cioè fino alle dimensioni di 1 m2 (unilateralmente). Si considera pubblicazione di dati di base sull’attività esentasse anche le scritte sui veicoli, utilizzati dal contribuente per l’attuazione della propria attività, senza riguardo alle dimensioni e alla forma della scritta sul veicolo.  Non si corrisponde la tassa per le pubblicazioni delle organizzazioni umanitarie, e cioè in merito alle loro attività. Non è soggetta alla tassa la pubblicizzazione in occasione di manifestazioni pubbliche non profit. |
|  |
| Senza riguardo alle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti, i contribuenti sono tenuti a denunciare l'obbligo di tassa; l'esenzione dal pagamento della tassa comunale si determina con decisione amministrativa. |
|  |
|  |
| **II CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO** |
|  |
| **Articolo 13** |
| Il controllo sull'applicazione del presente decreto compete all'Ispettorato e vigilanza comunale. |
|  |
| **Articolo 14** |
| **Provvedimenti dell'organo di controllo** |
| Il competente organo controlla la denuncia dell'utilizzo ovv. della collocazione dell'oggetto tassabile, controlla la veridicità dei dati sulla denuncia dell'obbligo di tassa e il pagamento della tassa comunale.  Se l'obbligo di tassa non risulta denunciato e se riporta dati non veritieri, che influiscono sulla commisurazione della tassa, o se la tassa comunale non risulta pagata in parte o per intero, l'organo di controllo può ordinare la rimozione dell'oggetto tassabile dalla superficie a spese del contribuente fino al soddisfacimento delle condizioni determinate dal presente decreto per il collocamento e l'utilizzo dell'oggetto tassabile. |
| Il ricorso alla decisione rilasciata in conformità al presente articolo non impedisce la sua attuazione. |
|  |
|  |
| **III DISPOSIZIONI PENALI** |
|  |
| **Articolo 15** |
| **Sanzioni per i contribuenti** |
| Si punisce con multa di 1100 EURO la persona giuridica, l'imprenditore autonomo, il soggetto che svolge autonomamente un'attività e altre forme di soggetti commerciali, nonché la persona fisica se:  – utilizza l'oggetto tassabile senza il nulla osta di cui all'articolo 10 del presente decreto,  – colloca o utilizza l'oggetto tassabile in contrasto con il nulla osta.  Si punisce con multa di 400 EURO la persona fisica e il soggetto responsabile della persona giuridica per l'infrazione di cui al comma precedente. |
|  |
| **IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI** |
|  |
| **Articolo 16** |
| **Cessazione della vigenza** |
| Il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa la vigenza delle seguenti disposizioni del Decreto sulle tasse comunali nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 5/2003, 21/2004 e 7/2007):  - il terzo punto del primo comma dell'articolo 2,  - n. tariffa 2.  Per l'obbligo di tassa per le denunce presentate all'organo competente prima del giorno di entrata in vigore del presente decreto si applica il presente decreto, tranne se l'applicazione delle disposizioni del Decreto sulle tasse comunali nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 5/2003, 21/2004 e 7/2007) risulta più favorevole al contribuente. |
|  |
|  |
| **Articolo 17** |
| **Entrata in vigore del decreto** |
| Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di isola. |
|  |
|  |
| Isola, il/l' \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **TARIFFA DI TASSA** | | | | | | Oggetto tassabile | Al giorno | All'anno | | fino a 1 m2 | 3 EURO | 84 EURO | | Ogni m2 successivo fino ad un massimo di 4 m2 | 3,9 EURO | 109 EURO | | Cartello di al massimo 12 m2 (in un lato) |  | 2000 EURO | | Struttura pubblicitaria fino ad un massimo di 10 m2 (per lato) |  | 500 EURO | | pubblicizzazione mobile | 15 EURO |  | |

Nota:

1. La tassa aumenta del 30% per le strutture pubblicitarie illuminate.
2. Per le scritte bilaterali o unilaterali ovv. per gli altri oggetti tassabili, tranne per le bandiere pubblicitarie, ogni late si considera oggetto tassabile distinto.
3. Non si risarcisce la tassa annuale ovv. giornaliera pagata a seconda della presente tariffa senza riguardo alla cessazione dell'utilizzo dell'oggetto tassabile.
4. Nella pubblicizzazione, l'utente non deve:
   * + collocare strutture e impianti senza l'apposito nulla osta,
     + attaccare cartelli sulle superfici esterne di vetrine, muri, finestre, porte, pareti, recinti, alberi, recinzioni di cantieri e simile,
     + distribuire materiale pubblicitario e affiggerlo dietro i tergicristalli delle macchine,
     + utilizzare con diversa destinazione d'uso, danneggiare la struttura o l’impianti per la pubblicizzazione, nascondere il contenuto della pubblicità.